

**OGGETTO:** DL 24/2022 – Decreto Riaperture



In data 24 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il *cd. Decreto Riaperture* n.24/2022, con il quale vengono introdotte le misure volte al **superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19**, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

La ratio del nuovo DL è di assicurare la progressiva ripresa delle attività in via ordinaria, mediante il graduale allentamento delle misure di contenimento, al contempo preservando, fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido.

In questo contesto, le prime indicazioni operative contenute nella norma sono le seguenti:

- **autosorveglianza:** dal **1° aprile**, i positivi al Covid non dovranno più attendere 7 o 10 giorni per uscire dall'isolamento; anche per loro, come per i contatti stretti, si applica il regime dell'autosorveglianza: **per uscire dall'isolamento sarà necessario un tampone negativo**. Per i contatti stretti permane l'obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso, fino al decimo giorno successivo al contatto e tampone in caso di comparsa di sintomi;
- **obbligo di mascherine:** viene reiterato **fino al 30 aprile** l'**obbligo di mascherine Ffp2 negli ambienti al chiuso** quali: mezzi di trasporto, discoteche, cinema e teatri. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare mascherine chirurgiche;
- **termina il sistema delle zone colorate;**
- **capienze impianti sportivi:** **dal 1° aprile** ritorno al 100% all'aperto e al chiuso;
- **protocolli e linee guida:** verranno aggiornati protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della Salute;
- **smart working:** prorogata al **30 giugno 2022** la possibilità di utilizzare la c.d. procedura semplificata per l'attivazione e la comunicazione della modalità di lavoro agile

Come si coglie dalla breve sintesi sopra riportata, la maggior parte delle novità introdotte dal DL saranno efficaci a decorrere dal prossimo **1 aprile 2022**.

Vi sono tuttavia alcune disposizioni che sono entrate immediatamente in vigore.

**Il riferimento è, in particolare, alle norme per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 4-quinquies del DL n. 44/2021.**

Secondo le nuove regole, infatti, già dallo scorso **25 marzo** (e non più dal 1° aprile, come risultava dalla bozza del Decreto) e **fino al prossimo 30 aprile 2022**, per l'accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori **over 50** sono

tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde COVID-19 base, vale a dire un green pass rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione, tampone.

Per i lavoratori ultracinquantenni, i controlli delle certificazioni torneranno dunque ad effettuarsi in conformità alla procedura aziendale già adottata per i lavoratori under 50.

Salvo ulteriori modifiche, dal **1° maggio** l'obbligo di green pass verrà eliminato.

Inoltre, fino al **31 dicembre 2022** resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Fino alla stessa data rimane l'obbligo del green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Sempre fino al **30 aprile 2022** permane l'obbligo di green pass base per l'accesso alle mense, compreso il catering continuativo su base contrattuale.

Inoltre, segnaliamo che il testo definitivo del DL:

- non ha confermato la proroga dell'art. 26, 2-bis del DL n. 18/2020 sulla prestazione lavorativa in modalità agile dei **lavoratori fragili**, per cui dal prossimo **1° aprile**, sarà il datore di lavoro a gestire questa situazione per il tramite del medico competente;
- ha esteso, fino al **30 aprile 2022**, il **riconoscimento delle mascherine chirurgiche quali DPI** ex art. 74 del D.Lgs n. 81/2008 per tutti i lavoratori e non solo per quelli per i quali non è possibile il mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt.



## Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.



## Scuole dell'infanzia

In presenza di **almeno quattro casi** tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni, utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.



## Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va

effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### **L'isolamento**

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, **in isolamento per infezione da Covid**, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.